

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 928

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE,
BUCCIARELLI, PAGANO, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUTTI,
BENVENUTI, LORETO, SPOSETTI, GAROFALO, NERLI,
BORRONI, CHERCHI, PELLEGGATTI, BRESCIA, ANDREINI,
PELLEGRINO e SMURAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1993

Costituzione degli istituti superiori di formazione e ricerca.
Autonomia e riordino delle accademie e degli istituti
superiori

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Durante la X legislatura molto vivace e ricco è stato il dibattito politico-culturale attorno alla riforma degli istituti artistici di grado superiore, con specifico riferimento alla rifondazione istituzionale e curricolare delle accademie e dei conservatori di musica. Sia sulle accademie di belle arti, che sull'accademia di danza furono presentati appositi disegni di legge, da parte del Gruppo del PCI-PDS, che delineavano una loro nuova configurazione e strutturazione, (v., rispettivamente, atti Senato n. 2059 e n. 2270), mentre per l'accademia d'arte drammatica si avviò un confronto che, tuttavia, non portò ad alcun esito formale. Anche sui conservatori di musica fu presentato un disegno di legge che insieme a queste istituzioni prendeva in esame l'intera problematica degli studi musicali da riformare (v. atto Senato n. 1868).

È pur vero, tuttavia, onorevoli senatori, che in quella fase non fu possibile costruire nel concreto uno sbocco legislativo in senso organicamente riformatore per diverse motivazioni. C'è, innanzitutto, da rimarcare una evidente mancanza di volontà e di attenzione politica da parte del Governo e della maggioranza di perseguire la strada del cambiamento e dell'adeguamento dell'offerta culturale e formativa in campo artistico ai livelli europei, nonostante negli anni scorsi si fosse astrattamente parlato anche da parte dei Ministri interessati di una riforma organica. Da ricordare in questo senso è l'accoglimento, da parte dell'allora ministro Ruberti, di un ordine del giorno (0/3236/8/1-7) molto impegnativo al momento della approvazione, presso le Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, nella seduta del 20 aprile 1989, del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica. È, nello stesso tempo, altrettanto corretto sottolineare che ad una riforma non si è arrivati anche per una sostanziale disomogeneità di orientamenti che fu possibile registrare all'interno di queste stesse istituzioni tra chi affermava decisamente una innovazione in senso universitario degli studi in campo artistico e chi invece riteneva che, in specie le accademie di belle arti e i conservatori di musica, già nella attuale configurazione potessero essere ritenuti istituzioni universitarie e, quindi, non bisognose di sostanziali cambiamenti. L'*impasse* che si è creata è risultata veramente grave ed ha di molto depotenziato l'iniziativa parlamentare. Occorre, comunque, aggiungere che nelle componenti più sensibili del mondo accademico l'esigenza della riforma è stata mantenuta viva; anche recentemente iniziative specifiche e convegni di studio hanno rimarcato questa necessità, sollecitando il Parlamento a reintraprendere la strada del disegno di legge che proponesse ipotesi di innovazione più confacenti alle recenti elaborazioni e al maturare di una più compiuta, moderna identificazione delle nuove istituzioni culturali e di ricerca che dovrebbero essere deputate alla formazione superiore in campo artistico.

Questa esigenza è profondamente sentita dal Gruppo del Partito democratico della sinistra (PDS) ed è con il presente disegno di legge che intendiamo ribadire la nostra volontà di perseguire in tempi brevi la riforma. È evidente, nel contempo, onorevoli senatori, che una seria riflessione sui limiti del dibattito culturale che si è svolto precedentemente ha comportato anche nei nostri riguardi una modificazione della impostazione fino ad allora seguita, di fronte ad ostacoli che parevano non superabili. Riteniamo, tuttavia, ugualmente

rispondente alle attese del mondo della cultura artistica anche il nostro nuovo orientamento; esso è tale, anzi, da conformare al meglio i contenuti formativi che caratterizzeranno le nuove istituzioni alle esperienze che in campo europeo godono ormai di un importante radicamento. In effetti, la novità principale consiste nella scelta di inserire il riordino delle accademie, degli istituti superiori artistici e dei conservatori nel comparto della alta formazione postsecondaria, di grado universitario, anche se non ascrivibile *tout court* all'istruzione universitaria. Si tratta, in buona sostanza, della costituzione di istituti superiori di formazione e ricerca che individua un secondo percorso formativo e di ricerca da affiancare a quello delle università, del quale mantiene però le caratteristiche qualificanti, il tipo di organizzazione e strutturazione curricolare, l'autonomia organizzativa e didattica, gli esiti formali per quanto attiene i titoli di studio, finalmente adeguando il sistema formativo italiano, anche in questo segmento essenziale, al livello delle istituzioni europee di alta formazione.

Per motivare ancora più adeguatamente questa scelta occorre aggiungere che la creazione di questo comparto di studi, all'interno del quale avvieranno la loro esperienza di riordino le accademie, gli istituti superiori e i conservatori di musica, è apparsa la più confacente e la più aderente alla tipicità delle attività formative e al tipo di ricerca che si svolgono all'interno delle accademie, appunto, e dei conservatori di musica che, per esigenze connaturate, hanno bisogno di autonomia e di una referenzialità istituzionale del tutto omogenea alle loro caratteristiche. Nel disegno di legge, anche tenendo conto di questi bisogni, si afferma, all'ultimo comma dell'articolo 1, che i conservatori di musica, pur appartenendo allo stesso comparto degli studi superiori in campo artistico, demanderanno ad un apposito disegno di legge il loro riordino, inserito a giusta ragione nell'ottica di una generale revisione degli studi musicali nel nostro Paese.

Vogliamo rammentare che, a questo riguardo, il Gruppo del PDS ha già provveduto a presentare una propria proposta che si auspica venga posta in discussione quanto prima (v. atto Senato n. 529).

Vari e complessi sono stati i problemi che il presente disegno di legge ha dovuto affrontare stante la novità del tema. Ne indicheremo i principali. Intanto la nostra proposta scioglie definitivamente il nodo della referenza ministeriale, che tanto era stato discusso in precedenza, affermando il prevalente interesse delle nuove istituzioni ad essere collegate con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si è così voluto evitare il possibile equivoco della secondarizzazione spuria del comparto, qualora il referente fosse rimasto il Ministero della pubblica istruzione, mentre è stato a questo modo affermato definitivamente il principio per il quale il comparto dell'università e della ricerca dovrà avere a che fare non solo con l'istruzione universitaria propriamente detta, ma anche con le istituzioni di alta formazione.

Questo non significa misconoscere la necessità di un legame con i livelli di studio secondari, che, anzi, dovrà essere sistematicamente ricercato anche attraverso la costituzione di strutture di interazione e collaborazione tra i due Ministeri, stante la peculiarità, continuità, unitarietà degli studi artistici.

Una seconda serie di questioni ha riguardato la eventuale estensione della legislazione universitaria in atto agli istituti di alta formazione. La scelta che fa il disegno di legge, a questo riguardo, è netta: la piena armonizzazione e proiezione legislativa tra i due comparti dipende dalla loro sostanziale omogeneità di strutturazione curricolare-organizzativa e di cadenze temporali tra il percorso di studi universitari e quello accademico. Da qui la puntuale indicazione dei principi che regoleranno gli accessi agli istituti, che afferiranno al diritto allo studio, e di quelli che costituiranno l'autonomia statutaria e regolamentare, come quella didattica, scientifica e finanziaria. Altra

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questione di una certa delicatezza ha riguardato i profili professionali del personale, docente e non, la definizione dei ruoli, le modalità di selezione. Il disegno di legge propone un itinerario ed una classificazione che sicuramente determineranno discussione, ma che, tuttavia, si segnalano per la coerenza che li conforma e la novità della loro definizione. È chiara nel contempo la volontà che la selezione, mediante concorso di tipo universitario, riguardi la prima categoria di insegnanti che avrà la responsabilità diretta della formazione e della ricerca, mentre per il personale tecnico e con funzioni amministrative si è optato per la modifica dello *status* attraverso apposita domanda. L'ultimo tema affrontato dal disegno di legge afferisce ai criteri ispiratori della programmazione e a quelli che saranno a fondamento del passaggio di ordinamento. La scelta intrapresa armonizza pienamente il regime programmatico degli istituti a quello vigente per l'università. Saranno, infatti, appositi piani triennali di sviluppo e qualificazione ad indicare quali e quanti istituti saranno costituiti e dove, dopo che il Ministero avrà esaminato le domande di trasformazione dal vecchio al nuovo stato che saranno inviate dalle accademie e dagli altri istituti esistenti. Il piano triennale favorirà una selezione qualitativa dell'esistente mentre sarà chiamato a rispondere a richieste di statizzazione eventualmente inoltrate da parte di accademie private, attribuendo agli istituti riconosciuti dal piano stesso il personale docente vincitore di concorso e in seconda istanza quello inserito nella apposita graduatoria nazionale, ed a trasferire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento amministrativo e la ricerca. Le istituzioni, anche questo è stato previsto, che non ritenessero di trasformarsi secondo l'identità giuridica prevista dalla riforma o che non avessero ottenuto il passaggio al nuovo ordinamento, potranno optare, dopo sei anni, per la formazione professionale regionale, corrispondendo anche a questo modo ad esigenze formative diffuse nel territorio.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge riteniamo di aver raccolto le sollecitazioni che vengono dalla parte più avvertita e sensibile del mondo accademico e di aver corrisposto alle sue attese. La complessità ed organicità della proposta si raccomanda all'attenzione dell'intero Parlamento, mentre auspichiamo che l'arte e la cultura possano trovare, attraverso questo veicolo legislativo, quella unità di ispirazione che è a fondamento di qualsiasi esito che voglia essere concreto e duraturo.

L'articolo 1 dispone la costituzione degli istituti superiori di formazione e ricerca, dei quali fissa l'autonomia statutaria e le finalità didattiche e scientifiche, e individua le istituzioni operanti nel campo artistico che possono passare nel nuovo ordinamento.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le competenze relative al sistema degli istituti e richiama le norme inerenti l'esercizio della delega.

L'articolo 3 determina i titoli di studio rilasciati dagli istituti e fissa i principi della delega al Ministro per l'ammissione degli studenti e per le aree disciplinari curricolari e gli *standards* didattici minimi.

L'articolo 4 concerne l'autonomia statutaria degli istituti in materia di organi e di strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

L'articolo 5 concerne l'esercizio dell'autonomia didattica e scientifica.

L'articolo 6 fissa l'autonomia finanziaria.

L'articolo 7 concerne il personale docente, distinto in due ruoli, nei quali si accede tramite concorso ovvero a domanda, e il personale tecnico e amministrativo.

L'articolo 8 dispone l'istituzione del Consiglio nazionale degli istituti superiori.

L'articolo 9 concerne la programmazione e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento per le istituzioni quali le accademie e gli istituti per le industrie artistiche.

L'articolo 10 dispone il passaggio, a domanda, nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del personale in servizio presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 11 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana costituisce, in armonia con gli orientamenti sull'istruzione superiore delle Comunità europee e in attuazione dei principi di libertà e di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, gli istituti superiori di formazione e ricerca, di seguito denominati «Istituti».

2. Gli Istituti sono istituzioni pubbliche che hanno come finalità l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica nei diversi campi della libera professione. Essi esplicano attività didattica, di ricerca e di servizio.

3. Gli Istituti sono dotati di personalità giuridica con l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro ed hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essi si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

4. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali e per l'organizzazione delle relative strutture, gli Istituti operano nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti e nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

5. Nella sua prima applicazione la presente legge costituisce gli Istituti relativi alle professioni artistiche. Essa concerne le seguenti istituzioni di istruzione postsecondaria che operano nel campo delle conoscenze e delle professioni artistiche:

a) le accademie e gli istituti di belle arti, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734;

b) gli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui al regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) l'Accademia nazionale di arte drammatica, di cui al regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2346;

d) l'Accademia nazionale di danza, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28.

6. Le istituzioni di cui al comma 5 possono passare nel nuovo ordinamento degli Istituti, di cui al comma 1, nel rispetto delle norme della presente legge.

7. Alla costituzione degli Istituti che operano nel campo della musica e al riordino dei conservatori, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734, si provvede con separato provvedimento legislativo nel quadro del riordino complessivo degli studi musicali.

Art. 2.

(Delega)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti degli Istituti nel rispetto dei principi di autonomia, stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, e delle norme di cui alla presente legge.

2. Gli Istituti sono disciplinati, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che si riferiscano espressamente ad essi, con esclusione di ogni regolamento adottato dall'Amministrazione.

3. Le norme delegate, previste dagli articoli 3, 7 e 8 della presente legge, sono emanate, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, previo parere favorevole di una Commissione bicamerale composta da dodici senatori e dodici deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Art. 3.

(Istituti)

1. Gli Istituti rilasciano titoli di studio di primo e secondo livello postsecondario al termine di corsi di durata rispettivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. In armonia e con esplicito riferimento alla normativa comunitaria possono rilasciare titoli di studio di terzo livello.

2. Gli Istituti forniscono agli studenti conoscenze orientate all'acquisizione di competenze a forte contenuto professionale mediante specifiche metodiche formative, che tra l'altro prevedono periodi di addestramento e di esperienza professionali di durata non inferiore ad un semestre per i corsi di primo livello e a due semestri per i corsi di secondo livello.

3. I titoli di studio rilasciati dagli Istituti hanno valore legale e sono tutelati ai fini dell'esercizio della libera professione, nonché dell'ammissione ai concorsi della Pubblica amministrazione, compresi quelli per posti di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado nel caso dei titoli di secondo livello.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisite le proposte delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, che intendono passare nel nuovo ordinamento, su parere del Consiglio nazionale degli Istituti superiori (CNIS), di cui all'articolo 8, in armonia con la normativa comunitaria, vengono disciplinati ai sensi dell'articolo 2:

a) i requisiti per l'ammissione degli studenti agli Istituti, prevedendo l'obbligo della congruenza tra indirizzi dei diplomi di maturità della scuola di provenienza e indirizzi degli Istituti;

b) le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline affini, finalizzate a obiettivi didattico-formativi, nonché gli *standards* didattici minimi in materia di frequenza, di prove di valutazione e di anni di corso da includere necessariamente nei curricula dei corsi ai fini del conseguimento dei diversi titoli di studio;

c) la programmazione degli accessi degli studenti, anche tramite eventuali selezioni attitudinali, con riferimento alla disponibilità delle risorse, alla ricettività delle strutture e alle stime occupazionali degli osservatori regionali sul mercato del lavoro;

d) l'estensione agli studenti degli Istituti delle norme vigenti per gli studenti delle università in materia di diritto allo studio e di tasse.

Art. 4.

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. Ciascuna istituzione di cui all'articolo 1, comma 5, che intende passare nel nuovo ordinamento, adotta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro composizione mediante elezione e i loro compiti, nonché i limiti alla rieleggibilità per le cariche elettive;

b) i compiti, le procedure costitutive e la composizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

c) la composizione e le competenze del consiglio degli studenti e delle altre forme di partecipazione studentesca nelle strutture e negli organi; tale partecipazione può essere distinta per materie.

2. Lo statuto di ciascuno degli Istituti è adottato da un Consiglio statuyente nel quale sono rappresentate le componenti del personale docente, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo dell'Istituto stesso. I docenti e gli studenti eleggono rispettivamente non più della metà e non meno di un terzo del totale dei componenti il Consiglio, del quale fa parte di diritto il direttore dell'istituzione. Il regolamento elettorale per la costituzione del Consiglio statuyente è deliberato dagli attuali organi dirigenti delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, ed emanato dal direttore.

3. Gli organi degli Istituti hanno durata quadriennale e sono:

a) il direttore;

- b) il consiglio accademico;
- c) il consiglio di amministrazione.

4. La carica di direttore è riservata ai professori di ruolo, di cui all'articolo 7, o può essere attribuita su proposta e nomina del consiglio accademico, previa delibera del consiglio di amministrazione, a personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione culturale, per riconoscimenti artistici e per attività professionale. Diritti e doveri del direttore sono disciplinati dallo statuto con riferimento a quanto previsto dalle leggi vigenti per i rettori delle università.

5. Negli organi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono rappresentate le tre componenti degli Istituti.

6. Alle deliberazioni degli organi di cui al comma 3, lettere b) e c), possono partecipare una o più personalità provenienti da istituzioni o centri di produzione artistica, pubblici o privati, di grande rilievo nazionale. Lo statuto disciplina i requisiti, i modi e le forme di tali partecipazioni.

7. Il consiglio accademico coordina le attività didattiche, di ricerca e di servizio e programma tramite piani triennali la qualificazione e lo sviluppo dell'Istituto. Delibera la ripartizione tra le strutture dei posti del personale docente e dei finanziamenti per la ricerca.

8. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, redige il bilancio e lo approva dopo il parere obbligatorio del consiglio accademico; sovrintende alla gestione del personale tecnico e amministrativo anche tramite apposito regolamento.

9. Lo statuto determina la potestà e la competenza regolamentare degli organi e delle strutture, nonché le procedure per il loro esercizio.

10. Il regolamento degli studenti è approvato dal Consiglio statuyente, di cui al comma 2, con il voto favorevole della maggioranza degli studenti presenti in tale organo.

11. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, possono conservare nel nuovo ordinamento la denominazione vigente dei

loro titoli di studio, ferma restando la distinzione tra titoli di primo e di secondo e, ove istituiti, di terzo livello.

12. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

13. Lo statuto determina le procedure di revisione delle norme statutarie che possono essere modificate e gli organi che vi possono provvedere; tali procedure possono essere distinte per materie. Può essere prevista una procedura semplificata riferita al solo consiglio accademico, che comunque non può essere adottata per le materie di cui al comma 1, lettera a).

14. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge provvedono il Consiglio statuyente ovvero gli organi e le strutture a ciò preposti dallo statuto.

Art. 5.

(Autonomia didattica e scientifica)

1. Le strutture didattiche, riferite ad uno o a più corsi di studi ovvero ad uno o a più titoli di studio, sono preposte alla programmazione, all'organizzazione, allo svolgimento e alla verifica dell'attività dei corsi di studio. Esse sono rette dai rispettivi consigli e presiedute da un professore di ruolo, di cui all'articolo 7.

2. Il regolamento didattico di istituto determina i titoli di studio rilasciati e i relativi corsi di studio, nonché il loro ordinamento. Il regolamento, deliberato dal consiglio accademico, viene sottoposto, previo parere del CNIS, all'approvazione del Ministro, da concedersi entro centottanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento si intende comunque approvato. Il regolamento è emanato con decreto del direttore e viene allegato allo statuto.

3. I consigli delle strutture didattiche, in conformità al regolamento didattico di istituto e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, disciplinano con apposito regolamento l'articolazione dei corsi di studio, i piani di studio con i relativi

insegnamenti compresi quelli obbligatori o propedeutici, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionale, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di valutazione degli studenti e le relative commissioni.

4. Le strutture scientifiche esprimono uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo. Esse sono rette dai rispettivi consigli e presiedute da un professore di ruolo, di cui all'articolo 7.

5. Il regolamento scientifico di istituto, deliberato dal consiglio accademico e allegato allo statuto, disciplina la ripartizione dei fondi per la ricerca tra le strutture. Il personale docente accede ai fondi destinati a progetti di ricerca secondo i criteri e le procedure di attribuzione stabiliti dal regolamento scientifico.

6. L'organizzazione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio persegue nel modo più efficace la realizzazione delle finalità degli Istituti.

Art. 6.

(Autonomia finanziaria)

1. Lo stato garantisce l'autonomia degli Istituti mediante il trasferimento di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attività scientifiche.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Istituti sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intitolati agli Istituti e relativi:

- a) al personale;
- b) al funzionamento;
- c) all'edilizia;
- d) alla ricerca scientifica.

3. Fatti salvi i vincoli di destinazione imposti dalle leggi per specifici trasferimenti, gli Istituti provvedono in autonomia alla destinazione e alla gestione delle risorse.

4. Lo statuto indica, altresì, le strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste da apposito regolamento di istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, redatto ed emanato nel rispetto delle norme in vigore per il regolamento di ateneo, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita alle strutture di ricerca.

5. Oltre alle forme di collaborazioni esterne di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, previste per le università, gli Istituti, per la realizzazione delle proprie finalità, possono stipulare convenzioni al fine di provvedere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione e all'esplicazione dei propri compiti. Possono altresì stipulare contratti con i quali sono regolate le posizioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

6. Gli statuti e i regolamenti degli Istituti disciplinano altresì i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati, assicurando su di esse e in generale sulle fonti di finanziamento degli Istituti adeguate forme di pubblicità.

Art. 7.

(Personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisite le proposte delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, che intendono passare nel nuovo ordinamento, sentito il parere del CNIS, vengono disciplinati, ai sensi dell'articolo 2:

a) i gruppi disciplinari per i concorsi a posti di professore di ruolo degli Istituti, fatto salvo l'eventuale utilizzo di gruppi disciplinari vigenti per i concorsi a posti di professore di ruolo delle università;

b) il trattamento giuridico ed economico dei docenti degli Istituti iscritti nei ruoli dello Stato, che deve corrispondere, in quanto compatibile, a quello in vigore per il

personale docente dell'università, prevedendo per il personale che esplica attività di insegnamento e di ricerca non più di due ruoli, dei quali uno è quello dei professori titolari di gruppo disciplinare vincitori dei concorsi, di cui al comma 2;

c) l'obbligo per gli Istituti di coprire posti di insegnamento mediante contratti di diritto privato per prestazioni d'opera professionale a termine con personalità italiane o straniere, eminenti per qualificazione culturale, scientifica, professionale;

d) i rapporti numerici, distinti per tipologia di Istituto, tra i posti di professori titolari di gruppo disciplinare, coperti mediante la dotazione organica dello Stato, e quelli coperti mediante i contratti di cui alla lettera c), riservando ai primi non meno del 50 e non più del 70 per cento del fabbisogno totale di ciascun Istituto;

e) le procedure e le modalità di espletamento dei concorsi per i posti dei ruoli di cui alla lettera b), tenuto conto, in quanto compatibili, delle norme vigenti per i concorsi per i docenti universitari;

f) il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo degli Istituti, in analogia a quanto previsto dalle leggi vigenti per il corrispondente personale delle università.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro è autorizzato a bandire il concorso a posti di professore di ruolo degli Istituti. I posti sono ripartiti secondo i gruppi disciplinari, di cui al comma 1, lettera a).

3. In prima applicazione della presente legge l'organico dei posti di professore iscritti nei ruoli dello Stato è di millecinquecento unità, da bandire in due tornate concorsuali con cadenza biennale.

4. La ripartizione e l'attribuzione dei posti agli Istituti è disposta mediante il piano triennale di cui all'articolo 9.

5. L'inquadramento dei vincitori dei posti di professore è per gruppo disciplinare e avviene a seguito di chiamata da parte degli Istituti. Per i vincitori non chiamati dagli Istituti, il Ministro dispone la nomina d'ufficio entro due mesi dal termine degli adempimenti concorsuali.

6. Le commissioni concorsuali, distinte per gruppo disciplinare, sono composte da cinque commissari effettivi e da tre supplenti, scelti, in sede di prima applicazione della presente legge, tra personalità eminenti per qualificazione culturale, per riconoscimenti artistici e per attività professionale e provenienti da istituzioni o centri di produzione artistica, pubblici o privati, di grande rilievo nazionale. Nel caso di gruppi disciplinari già in vigore per i concorsi universitari, i tre quinti dei commissari sono professori universitari di ruolo designati secondo le procedure previste dalla legge per i concorsi a posti di professore universitario.

7. I concorsi per titoli e prove d'esame scritte e orali sono aperti a cittadini italiani e stranieri. Le commissioni concorsuali possono regolamentare l'ammissione alle prove d'esame sulla base della valutazione dei titoli dei candidati. I concorsi debbono essere espletati nel termine di sei mesi.

8. Il personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, in servizio e iscritto nei ruoli dello Stato, passa a domanda nel secondo ruolo, di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

9. I direttori di ruolo delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, iscritti nei ruoli dello Stato, passano a domanda nel corrispondente ruolo del personale direttivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ovvero nei ruoli di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

10. Il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, in servizio e iscritto nei ruoli dello Stato, passa a domanda nel nuovo ordinamento degli Istituti, secondo procedure e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(Consiglio nazionale degli Istituti superiori)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio nazionale degli Istituti superiori (CNIS).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNIS è composto da un rappresentante eletto per ciascuna delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5. In tale composizione esso resta in carica per un anno e comunque sino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, di cui agli articoli 3 e 7, ed al comma 3 del presente articolo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisite le proposte delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, che intendono passare nel nuovo ordinamento, sentito il parere del CNIS, e con riferimento alle norme vigenti per il Consiglio universitario nazionale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, vengono disciplinati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, i compiti, la composizione e il regolamento elettorale del CNIS.

4. L'elezione del CNIS, disciplinata secondo le norme di cui al comma 2, avviene inderogabilmente al termine degli adempimenti della prima tornata concorsuale.

Art. 9.

(Programmazione e passaggio di ordinamento)

1. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero la loro statizzazione, avviene mediante piani triennali di sviluppo e qualificazione degli Istituti.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, è emanato il primo piano triennale.

3. Ai fini della redazione del primo piano triennale:

a) le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, che intendono passare nel nuovo ordinamento, inviano al Ministro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una relazione tecnica con l'indicazione analitica delle risorse di personale, finanziarie e materiali a qualsiasi titolo sinora utilizzate per il funzionamento delle loro strutture, nonché dei servizi didattici e scientifici sinora espletati con

riferimento agli studenti e ad enti od istituzioni pubbliche e private;

b) il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 2, comma 3, tali relazioni tecniche corredate per ciascuna istituzione dalle sue valutazioni in ordine alla presenza delle condizioni minime indispensabili che consentono l'autorizzazione ad avviare le procedure per il passaggio al nuovo ordinamento.

4. Il Ministro predispone il primo piano triennale sulla base delle stime dei fabbisogni formativi comunicate dagli osservatori regionali sul mercato del lavoro, nonchè sulla base del parere della Commissione bicamerale di cui al comma 3, lettera b).

5. Il piano triennale di sviluppo e qualificazione determina il numero e l'ubicazione sul territorio degli Istituti distinti per tipologia e corsi di studio di primo e secondo livello.

6. L'inquadramento dei professori vincitori di concorso, nonchè i passaggi a domanda nei nuovi ruoli da parte del personale docente, dei direttori e del personale tecnico e amministrativo, di cui all'articolo 7, avviene a seguito dell'approvazione del primo piano triennale.

7. Ai piani triennali di sviluppo e qualificazione degli Istituti si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le università, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

8. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 5, che non intendono trasformarsi in Istituti ovvero che non ottengano il passaggio al nuovo ordinamento entro il secondo piano triennale, sono inserite, su loro domanda, nel sistema degli istituti regionali di formazione professionale regionale con le modalità e per i titoli deliberati dalle Regioni competenti per territorio.

9. Con il primo piano triennale vengono altresì definite le norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli studenti nell'ambito del precedente ordinamento.

Art. 10.

(Organizzazione degli uffici)

1. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti resi necessari dalle competenze inerenti gli Istituti il Ministro provvede mediante inquadramento, a domanda, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata dal personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso gli uffici preposti alle accademie e agli istituti per le industrie artistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, emana uno o più decreti intesi a disciplinare, tenuto conto in quanto compatibili delle norme di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'organizzazione degli uffici e gli organici da destinare alle competenze inerenti gli Istituti, nonchè i passaggi del personale di cui al comma 1.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 quanto alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 quanto alla lettera *c)* del predetto comma 2, si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, parzialmente utilizzando per gli stessi anni l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero dell'università e della ricerca scientifica», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi di parte corrente (allegato C/3);

b) quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, parzialmente utilizzando per gli stessi anni l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero dei lavori

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. A decorrere dall'anno 1996, alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), della presente legge, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.